


Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 205 del 27 agosto 1959

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 27 agosto 1959

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-235 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA S. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 648 184 841 737 666 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1959, n. 675.

**Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali
e telegrafiche.**

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959.

Tariffe per speciali servizi telegrafici.

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959.

Modificazioni alle tariffe postali per l'estero.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 agosto 1959, n. 675.

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 583;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1316;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1955, n. 1099;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 333;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1957, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nelle tabelle numeri 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernenti, rispettivamente, le tariffe postali per l'interno della Repubblica ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per le operazioni ad essa richieste, già modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582; 2 agosto 1952, n. 1316; 30 giugno 1954, n. 819; 10 ottobre 1955, n. 1099; 20 marzo 1957, n. 333; 21 marzo 1957, n. 366; 5 settembre 1957, n. 855, sono apportate le variazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La voce n. 15 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 e successive variazioni, è soppressa.

Art. 3.

La numerazione delle voci 7, 8, 8 bis, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 35, 36, 36 bis, 38, 41, 45, 46, 50, 51, 52, 57 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e successive variazioni è sostituita dalla seguente:

il n. 7	è sostituito	dal n. 8
il n. 8	è sostituito	dal n. 9
il n. 8 bis	è sostituito	dal n. 10
il n. 9	è sostituito	dal n. 11
il n. 10	è sostituito	dal n. 12
il n. 12	è sostituito	dal n. 14
il n. 13	è sostituito	dal n. 15
il n. 14	è sostituito	dal n. 16
il n. 16	è sostituito	dal n. 17
il n. 17	è sostituito	dal n. 18
il n. 18	è sostituito	dal n. 19
il n. 19	è sostituito	dal n. 20
il n. 20	è sostituito	dal n. 21
il n. 21	è sostituito	dal n. 22
il n. 22	è sostituito	dal n. 23
il n. 24	è sostituito	dal n. 25
il n. 25	è sostituito	dal n. 26
il n. 26	è sostituito	dal n. 27
il n. 27	è sostituito	dal n. 28
il n. 28	è sostituito	dal n. 29
il n. 29	è sostituito	dal n. 30
il n. 30	è sostituito	dal n. 31
il n. 31	è sostituito	dal n. 32
il n. 35	è sostituito	dal n. 36
il n. 36	è sostituito	dal n. 37
il n. 36 bis	è sostituito	dal n. 38
il n. 38	è sostituito	dal n. 40
il n. 41	è sostituito	dal n. 44
il n. 45	è sostituito	dal n. 48
il n. 46	è sostituito	dal n. 49
il n. 50	è sostituito	dal n. 55
il n. 51	è sostituito	dal n. 56
il n. 52	è sostituito	dal n. 57
il n. 57	è sostituito	dal n. 63

Art. 4.

Le voci n. 3, 11, 23, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 40 bis, 42, 43, 44, 46 bis, 47, 48, 49, 53, 54, 55 e 56 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e successive variazioni, sono sostituite dalle seguenti voci di cui all'allegato A al presente decreto, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni:

la voce n. 3	dalla voce n. 3
la voce n. 11	dalla voce n. 13
la voce n. 23	dalla voce n. 24
la voce n. 32	dalla voce n. 33
la voce n. 33	dalla voce n. 34
la voce n. 34	dalla voce n. 35
la voce n. 37	dalla voce n. 39
la voce n. 39	dalla voce n. 41
la voce n. 40	dalla voce n. 42
la voce n. 40 bis	dalla voce n. 43
la voce n. 42	dalla voce n. 45
la voce n. 43	dalla voce n. 46
la voce n. 44	dalla voce n. 47
la voce n. 46 bis	dalla voce n. 50
la voce n. 47	dalla voce n. 51
la voce n. 48	dalla voce n. 53
la voce n. 49	dalla voce n. 54

la voce n. 53	dalla voce n. 58
la voce n. 54	dalla voce n. 59
la voce n. 55	dalla voce n. 60
la voce n. 56	dalla voce n. 61

Nella predetta tabella 1 sono inserite le nuovi voci numeri 7, 52 e 62 di cui al medesimo allegato A al presente decreto.

Art. 5.

Nella tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e successive variazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nella rubrica « Dimensioni massime » la numerazione delle voci 5, 6 e 7 è sostituita dalla seguente:

il n. 5 è sostituito dal n. 6 — il n. 6 è sostituito dal n. 7 — il n. 7 è sostituito dal n. 8.

Le voci 8 e 9 della rubrica « Limiti massimi di peso », le voci 1 e 4 della rubrica « Dimensioni massime », le voci n. 3 lettera a) e n. 5 della rubrica « Limiti di valore e di assegno », sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui all'allegato B al presente decreto, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Nella predetta rubrica « Dimensioni massime » è inserita la nuova voce n. 5 di cui al medesimo allegato B al presente decreto.

Art. 6.

La tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 583, tabella concernente le tariffe telegrafiche per l'interno per i servizi ordinari, già modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato C al presente decreto, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 7.

Il diritto di ricevuta, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193, per l'accettazione di raccomandate, assicurate e pacchi e per la emissione del vaglia è conglobato nelle tariffe previste per le corrispondenti voci della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e successive variazioni, modificata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, restando così soppressa la relativa voce.

Il diritto di ricevuta per i telegrammi interni ed internazionali di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193, è conglobato, per i telegrammi interni, nelle tariffe previste nella tabella A di cui all'allegato C al presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1959, salvo le modificazioni tariffarie previste alla voce n. 13 dell'allegato A, che avranno effetto dal 1° gennaio 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — SPATARO — TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 67. — VILLA

ALLEGATO A
TABELLA 1

Tariffe postali per l'interno

8	— Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
	a) semplici	L. 25 —	
	b) con risposta pagata	» 50 —	
7	— Stampe augurali:		
	a) contenenti convenevoli redatti interamente a stampa	» 15 —	
	b) contenenti convenevoli manoscritti espressi con un massimo di 5 parole	» 15 —	
13 (già 11)	— Stampe periodiche spedite in abbonamento:		
	1° gruppo: giornali quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e periodici pubblicati almeno una volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani:		
	per ogni esemplare non eccedente 150 gr.	» 0,30	
	per ogni 50 grammi o frazione in più	» 0,30	
	2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:		
	per ogni esemplare non eccedente 150 gr.	» 1,25	
	per ogni 50 grammi o frazione in più	» 0,75	
	3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano una volta al mese:		
	per ogni esemplare non eccedente 150 gr.	» 2 —	
	per ogni 50 grammi o frazione in più	» 1 —	
	4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possano comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunci editoriali e librari di qualsiasi periodicità purché escano almeno una volta per semestre:		
	per ogni esemplare non eccedente 150 gr.	» 3 —	
	per ogni 50 grammi o frazione in più	» 2 —	
	Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua lo arrotondamento a lira intera per eccesso.		
24 (già 23)	— Notificazione atti giudiziari:		
	a) francatura del piego in base alle tariffe normali;		
	b) raccomandazione del piego in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;		

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione L. 85 —

— **Diritto di raccomandazione** (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse » 85 —

b) per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle indicate alle successive lettere c) e d) » 60 —

c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti specializzati di cura dalle case produttrici e per le stampe periodiche spedite in abbonamento » 25 —

d) per i pleggi di libri (nei limiti di 700 grammi) spediti sottofascia da Case editrici o librerie a ciò autorizzate » 30 —

34 (già 33) — **Sopratassa di trasporto aereo:**

Lettere, biglietti postali, cartoline con corrispondenza epistolare - L.C. nulla

Altri oggetti - A.O. - (cartoline illustrate, biglietti da visita, partecipazioni, carte punteggiate ad uso del ciccio, carte manoscritte, fatture, stampe in genere, couponi e pacchetti) per ogni 30 grammi o frazione (pacchi (di peso non superiore a kg. 5) sopratassa fino a L. 900 gr. » 220 —

per ogni 500 grammi o frazione in più » 110 —

i pacchi inviati per via aerea sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso di L. 120. Sia la sopratassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria (per i pacchi aerei non è ammessa l'assicurazione).

35 (già 34) — **Diritto di assicurazione** (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):

sulle corrispondenze:

a) assicurazione ordinaria:

per le prime 100.000 lire L. 100 —

per ogni 50.000 lire o frazione in più » 50 —

b) assicurazione convenzionale:

tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;

c) assicurazione contro i rischi di forza maggiore per corrispondenze e per pacchi oltre il diritto di assicurazione normale:

per le prime 100.000 lire » 100 —

per ogni successive 50.000 lire o frazione in più » 50 —

sui pacchi:

per le prime 100.000 lire di valore assicurato » 250 —

per ogni successive 50.000 lire o frazione in più » 125 —

36 (già 37) — **Pacchi ordinari:**

a) normali:

da oltre 1 kg. fino a 1 kg. L. 280

da oltre 1 kg. fino a 2 kg. » 300

da oltre 2 kg. fino a 3 kg. » 320

da oltre 3 kg. fino a 4 kg. » 340

da oltre 4 kg. fino a 5 kg. » 360

da oltre 5 kg. fino a 6 kg. » 380

da oltre 6 kg. fino a 7 kg. » 400

da oltre 7 kg. fino a 8 kg. » 420

da oltre 8 kg. fino a 9 kg. » 440

da oltre 9 kg. fino a 10 kg. » 460

da oltre 10 kg. fino a 11 kg. » 480

da oltre 11 kg. fino a 12 kg. » 500

da oltre 12 kg. fino a 13 kg. » 520

da oltre 13 kg. fino a 14 kg. » 540

da oltre 14 kg. fino a 15 kg. » 560

da oltre 15 kg. fino a 16 kg. » 580

da oltre 16 kg. fino a 17 kg. » 600

da oltre 17 kg. fino a 18 kg. » 620

da oltre 18 kg. fino a 19 kg. » 640

da oltre 19 kg. fino a 20 kg. » 660

b) voluminosi:

tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 50 %;

c) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 100 %.

41 (già 39) — **Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi** (fino a 10 kg.):

a) normali:

tariffa unica L. 200 —

b) voluminosi:

tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 50 %;

c) ingombranti:

tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 100 %.

42 (già 40) — **Recipienti vuoti di ritorno:**

a) normali:

tariffa unica L. 200 —

b) voluminosi:

tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 50 %;

c) ingombranti:

tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 100 %.

43 (già 40 bis) — **Pacchi contenenti libri spediti da editori:**

Ordinari:

a) normali:

fino a 1 kg. L. 140

da oltre 1 kg. fino a 2 kg. » 150

47 (già 44)	— <i>Vaglia</i> fino a L. 5000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate (oltre il prezzo del modulo di cui alla voce 46): tassa di emissione	L. 25 —
50 (già 46-bis)	— <i>Vaglia</i> a taglio fisso: tassa di emissione: da L. 500 e da L. 1.000 da L. 2.000 e da L. 3.000 da L. 4.000 e da L. 5.000	L. 10 — » 20 — » 30 —
51 (già 47)	— <i>Vaglia scaduti</i> : tassa di rimborso: a) per <i>vaglia ordinari</i> , <i>vaglia telegrafici</i> , <i>vaglia a taglio fisso</i> : per ogni <i>vaglia</i> b) per <i>vaglia di servizio di qualunque importo</i> : per ogni <i>vaglia</i>	L. 200 — L. 50 —
52	— Sono esenti dalla tassa di rimborso i <i>vaglia ordinari</i> , <i>telegrafici</i> e di servizio non giunti a destinazione, e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.	
53 (già 45)	— <i>Vaglia ordinari e telegrafici smartti</i> : tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità; per ogni <i>vaglia</i> Sono esenti dal pagamento della tassa i titoli non giunti a destinazione. — <i>Riscossione di crediti</i> : Diritto fisso di riscossione per ogni piego d'importo: fino a L. 200.000 per ogni successive 50.000 lire o frazione in più Per titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo d'importo: fino a L. 200.000 per ogni successive 50.000 lire o frazione in più	L. 200 — » 50 — » 150 — » 50 —
54 (già 49)	— <i>Conti correnti postali</i> : a) versamenti (tassa unica) b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente l'assegno): assegni localizzati (tassa unica) assegni all'ordine (tassa unica)	L. 20 — » 30 — » 50 —
55 (già 48)	— Sono esenti dal pagamento della tassa: i versamenti fatti dal correntista sul proprio conto corrente; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali; le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.	
45 (già 42)	— <i>Corrispettivi per concessioni di servizi</i> : a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza: per ogni oggetto b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri: per ogni oggetto c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.: per ogni pacco o collo fino a 1 kg. per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg. per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg. per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg.	L. 20 — » 20 — » 50 — » 80 — » 110 — » 140 —
46 (già 43)	— <i>Vaglia ordinari</i> : tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 10): fino a L. 5.000 da oltre L. 5.000 fino a L. 20.000 da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000 da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000	L. 50 — » 90 — » 150 — » 200 — » 250 —

da oltre 2 kg. fino a 3 kg.	L. 100
da oltre 3 kg. fino a 4 kg.	» 110
da oltre 4 kg. fino a 5 kg.	» 130
da oltre 5 kg. fino a 6 kg.	» 150
da oltre 6 kg. fino a 7 kg.	» 200
da oltre 7 kg. fino a 8 kg.	» 210
da oltre 8 kg. fino a 9 kg.	» 230
da oltre 9 kg. fino a 10 kg.	» 250
da oltre 10 kg. fino a 11 kg.	» 270
da oltre 11 kg. fino a 12 kg.	» 280
da oltre 12 kg. fino a 13 kg.	» 290
da oltre 13 kg. fino a 14 kg.	» 300
da oltre 14 kg. fino a 15 kg.	» 310
da oltre 15 kg. fino a 16 kg.	» 320
da oltre 16 kg. fino a 17 kg.	» 330
da oltre 17 kg. fino a 18 kg.	» 340
da oltre 18 kg. fino a 19 kg.	» 350
da oltre 19 kg. fino a 20 kg.	» 360

b) voluminosi:
tariffe di cui alla lettera a) della presente voce maggiorate del 50 %;
c) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) della presente voce maggiorate del 100 %.

Urgenti (fino a 5 kg.):
tariffe di cui alle lettere a), b), c), della presente voce maggiorate del 100 % (oltre il diritto fisso di recapito per espresso di L. 120).

53 (gr. 54)	— Avviso di pagamento	L 35 —
60 (gr. 55)	— Tesserà di riconoscimento	L 150 —
61 (gr. 56)	— Tassa di reclamo	L 50 —
62	— Tassa per la richiesta in visione di titoli pagati (la tassa sarà rimborsata qualora il titolo risulti ri- scosso in fiode).	L 50 —

Visto, il *Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

ALLEGATO B

LIMITI DI PESO, DIMENSIONI, VALORE ED ASSEGNO

Tabella 2

LIMITI MASSIMI DI PESO

- 8 — Cartoline illustrate, biglietti da visita, stampe augurali contenenti non più di 5 parole di convenevoli manoscritti, fatture commerciali annesse alla speciale tariffa, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie e cartoncini a stampa di cui alla voce 10 della tabella 1 gr 15
- 9 — Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. » 50

DIMENSIONI MASSIME

- 1 — Lettere, manoscritti e fatture commerciali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste:
cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza, con cm 10 di diametro.
- 4 — Cartoline illustrate, biglietti da visita e stampe augurali con non più di cinque parole di convenevoli, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie e cartoncini a stampa di cui alla voce 10 della tabella 1, cm. 15 x 10,5.
Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purché siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito
- 5 — Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa e partecipazioni
cm 24 x 18.
- 3 — (Vaglia postali)
a) Vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione)
Limite minimo per ogni vaglia L 100
Limite massimo per ciascun vaglia » 200 000

- c) estratti di conto richiesta dal correntista:
per ogni estratto (da addebitarsi sul conto del richiedente) » L 50 —
d) copia del conto richiesta dal correntista:
per ogni facciata del mod. Ch. 4-bis (da addebitarsi sul conto del richiedente) » 100 —
e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) » 200 —

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.
Sono varimenti esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati, giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, purché esso non sia inferiore a L. 20 000.
Se l'assegno è di importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente, e convertito in fiancollo che saranno dall'ufficio postale accettante applicati sulla domanda mod. Ch. 61 ed annullati; variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

- f) diritto fisso (da addebitarsi sul conto del richiedente) » 100 —
g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:
diritto fisso (da addebitarsi sul conto del correntista) » 200 —
h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Ch. 8-ter (tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche) e mod. Ch. 8-quadri e per rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):
per ogni attestazione o certificato oltre la tassa di cui alla lettera a) » 10 —
i) attestazioni di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici di conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a 4 tagliandi):
per ogni attestazione » 10 —
l) duplicati di certificati di allibramento richiesti dal correntista dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:
per ogni duplicato » 50 —
m) revoca di postagiuro internazionale
diritto fisso » 100 —
n) riaccredito assegni non scaduti » 20 —
o) Avviso di ricevimento » L 25 —

6	Telegrammi urgentissimi, privati e di Stato a pagamento, fino a sedici parole per ogni parola in più	L 730 » 45
7	Telegrammi lampo, fino a sedici parole per ogni parola in più	» 970 » 60
8	Telegrammi lettera notturni, fino a trenta parole per ogni parola in più	» 250 » 8
9	Telegrammi « OCEANO » fino a sedici parole per ogni parola in più	» 810 » 50
10	Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni, fino a trenta parole per ogni parola in più	» 160 » 5
11	Telegrammi semaforici (SEM): oltre la tassa per il percorso telegrafico, sopratassa per la trasmissione semaforica, fino a sedici parole per ogni parola in più	» 240 » 15
12	Telegrammi meteorologici (OBS), a pagamento, fino a sedici parole per ogni parola in più	» 140 » 8

13 Marconigrammi scambiati, via stazioni costiere, fra l'Italia e la Somalia sotto mandato italiano da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico; e marconigrammi scambiati tra navi mercantili italiane, direttamente o per tramite di una stazione costiera italiana o della Somalia sotto mandato italiano, per parola, senza minimo:

tassa radiotelegrafica costiera	» 55
tassa radiotelegrafica di bordo	» 45

quando si tratti:

- a) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani considerando come tali anche quelli della Somalia sotto mandato italiano;
 - b) di marconigrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili, le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue:
- | | |
|--------------------------|------|
| tassa costiera | » 85 |
| tassa di bordo | » 25 |
- La tassa radiotelegrafica costiera di L. 55 per parola si applica, inoltre, ai marconigrammi normali scambiati con le navi da guerra italiane.

Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

5 — Conti correnti postali:
a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione centrale):

Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuati in contanti in uno stesso giorno è stabilito:
per gli Uffici principali e le Sezioni di « Cassa » degli Uffici dei conti correnti L 5 000 000
per gli Uffici locali » 1 000 000
per le agenzie » 200 000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto, e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.
Nessun limite è stabilito per le operazioni di postaggio nonché per quelle eseguite presso le Casse provinciali delle poste.
Limite massimo per gli assegni all'ordine » 1 000 000

b) Limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione centrale) per i versamenti, gli assegni ed i postaggio » 100

Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione postale-telegrafica non sono soggette a limiti di sorta.

Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

ALLEGATO C

Tariffe telegrafiche per l'interno

Tabella A

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI ORDINARI

Category dei telegrammi:

1	Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento fino a sedici parole	L 250
	per ogni parola in più	» 15
2	Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento, fino a sedici parole	» 490
	per ogni parola in più	» 30
3	Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari, tassa fissa	» 180
	per ogni parola aggiunta dal mittente	» 15
4	Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti, tassa fissa	» 360
	per ogni parola aggiunta dal mittente	» 30
5	Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espresamente autorizzati	» 250

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959.

Tariffe per speciali servizi telegrafici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 615;

Visti gli Atti della Conferenza internazionale telegrafica-telefonica (Regolamento telegrafico) stipulati a Parigi il 5 agosto 1949 e resi esecutivi in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1950, n. 864;

Riconosciuta la necessità di stabilire la tariffa per lo speciale servizio dei « Marconigrammi - SLT - (lettere radiomarittime) » e il diritto di ricevuia previsto dall'art. 31 alinea 206 - del citato Regolamento telegrafico, per l'accettazione dei telegrammi per l'estero;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa per lo speciale servizio dei « Marconigrammi SLT - (lettere radiomarittime) » è stabilita nella seguente misura:

tassa radiotelegrafica costiera fino a 20 parole	L. 440
tassa radiotelegrafica di bordo fino a 20 parole	» 320
per ogni altra parola oltre le venti:	
tassa radiotelegrafica costiera	» 35
tassa radiotelegrafica di bordo	» 25

Art. 2.

Il diritto di ricevuia per l'accettazione di telegrammi per l'estero è fissato in L. 20.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1959

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1959

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1959
Registro n. 53 Ufficio riscontro poste, foglio n. 198 — GIANNELLI
(1766)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959

Modificazioni alle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 615;

Visto l'art. 49 della Convenzione postale universale, stipulata ad Ottawa il 3 ottobre 1957, resa esecutiva in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1293, e l'art. III del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 31 agosto 1951;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 27 settembre 1957;

Riconosciuta la necessità di uniformare le tariffe postali per l'estero alle norme della citata Convenzione postale universale stipulata ad Ottawa, adeguandole, nel contempo, alle tariffe postali per l'interno della Repubblica;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali internazionali stabilite con il decreto Ministeriale 4 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1951, n. 199, e modificate con il decreto Ministeriale 4 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1957, n. 240, sono sostituite dalle tariffe di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1959

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1959
Registro n. 53 Ufficio riscontro poste foglio n. 199 — GIANNELLI

TABELLA		L
Tariffe postali internazionali		
1 — Lettere:		
per i primi 20 grammi	60	
per ogni porto successivo di 20 grammi o frazione	35	175
2 — Cartoline di Stato e dell'industria privata		
semplici	35	
con risposta pagata	70	
3 — Cartoline illustrate:		
con la sola firma, o con non più di 5 parole di convenevoli, data e firma del mittente	15	
4 — Biglietti da vista		
con non più di cinque parole di convenevoli	15	
5 — Partecipazioni:		
di nascita, morte matrimonio e simili, a stampa	15	
6 — Carte manoscritte e fatture commerciali:		
per i primi 250 grammi (minimo)	60	
per ogni 50 grammi o frazione, successivi	15	
7 — Stampe		
per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi	15	
8 — Campioni di merci:		
per i primi 250 grammi (minimo)	60	
per ogni 50 grammi o frazione in più	15	
9 — Pacchetti postali:		
per i primi 250 grammi (minimo)	120	
per ogni 50 grammi o frazione in più	25	
10 — Espressi, oltre la franchatura ordinaria	100	
11 — Raccomandazione, oltre la franchatura ordinaria:		
sia per le corrispondenze chiuse che per quelle aperte	90	
12 — Diritto di assicurazione, oltre la tassa di franchatura ordinaria e di raccomandazione:		
per ogni 200 franchi oro o frazione di 200 franchi oro dichiarati	100	
13 — Diritto di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati con avvisi di ricevimento		45
14 — Scatolette con valore dichiarato, oltre i diritti di raccomandazione e di assicurazione:		
per i primi 250 grammi (minimo)		175
per ogni 50 grammi o frazione, successivi		35
15 — Diritto di ricomposizione in dogana		
per le corrispondenze gravate di diritti doganali		50
per i pacchi e le scatolette con valore dichiarato		100
16 — Diritto di assegno:		
tassa fissa per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia internazionale emesso gratuitamente, oltre al diritto proporzionale del 1/2 % dell'importo dell'assegno		110
oppure		
tassa fissa per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante versamento in conto corrente postale aperto nel Paese di destinazione dell'invio		55
Per gli invii esteri gravati di assegno il cui importo deve essere versato in c/c aperto in Italia, tassa fissa dedotta dall'ammontare dell'assegno		55
restituzione del vaglia di rimborso per via aerea:		
nelle relazioni con i Paesi europei	senza soprattassa	
nelle relazioni con i Paesi extra europei	soprattassa prevista per la categoria LC secondo i Paesi di destinazione	
17 — Avvisi di ricevimento:		
chiesti all'atto dell'impostazione		60
chiesti dopo l'impostazione		100
restituzione dell'avviso per posta aerea:		
nelle relazioni con i Paesi europei	senza soprattassa	
nelle relazioni con i Paesi extraeuropei	soprattassa prevista per la categoria LC secondo i Paesi di destinazione	

§ — Somatana di posta aerea:

PAESI DI DESTINAZIONE	L. C.		A. O.	
	per ogni 5 gr. Lire	per ogni 30 gr. Lire	per ogni 5 gr. Lire	per ogni 30 gr. Lire
EUROPA	Senza sopratassa	15		
Aden	45	35		
Afghanistan	100	65		
Africa del Sud	100	60		
Africa del Sud Ovest	100	60		
Africa Equatoriale Francese	60	40		
Africa Occidentale Francese	60	35		
Africa Occidentale Spagnola	60	35		
Africa Orientale Britannica	65	40		
Aleutine (is)	60	50		
Algeria e Sahara	15	15		
Amiranti (is)	65	40		
Alto Volta	60	35		
Amici (is)	150	135		
Andaman (is)	100	65		
Angola	70	45		
Anguilla (is)	90	70		
Antigua (is)	90	70		
Antille Olandesi	90	75		
Arabia Saudita	45	25		
Argentina	100	80		
Aruba (is)	90	75		
Ascension (is)	100	60		
Australia	140	135		
Azzorre (is)	20	15		
Bahama	60	50		
Bahrein			45	30
Banks (is)			150	135
Barbados (is)			90	70
Basutoland			100	60
Bechuanaland			100	60
Belep (is)			150	135
Bernude			60	50
Birmania			100	70
Bismarck (Arc)			150	135
Bolivia			135	100
Bonaire (is)			90	75
Borneo del Nord			115	85
Brasile			115	90
Brunei			115	85
Caiques (is)			60	50
Cambogia			100	70
Cameroun (Rep)			60	35
Cameroun Britannico			60	25
Canada			60	60
Canarie (is)			20	15
Capo (Prov del Capo)			100	60
Capo Verde (is)			60	35
Caroline (is)			150	135
Cayman (is)			95	65
Ceuta			25	20
Ceylon			100	60
Chafarinas			25	20
Chatham (is)			150	135

PAESI DI DESTINAZIONE	L. C		A O	
	per ogni 5 gr. Lire	per ogni 30 gr. Lire	per ogni 5 gr. Lire	per ogni 30 gr. Lire
Chesterfield (is)	150	155		30
Christmas (is)	100	75		35
Cile	135	100		80
Cina (Formosa)	145	85		135
Cina Popolare	120	80		35
Cipro (is)	20	15		135
Cocos (is)	140	125		80
Colombia	90	85		135
Comore (is.)	100	60		40
Congo Belga	65	50		85
Cook (is.)	150	125		35
Corea del Nord	145	100		135
Corea del Sud	145	100		35
Costa d'Avorio	60	65		70
Costa-Rica	70	75		100
Cuba (is)	65	65		135
Curacao (is)	80	75		15
Dahomey	60	35		65
Damao	100	65		30
Diu	100	65		70
Doha	45	30		70
Dominica (is)	90	70		70
Dominicana (Rep)	65	70		135
Dubai	45	50		60
Egitto (Repubblica Araba Unita)	25	16		80
Ellice (is)	150	125		35
El Salvador	70	75		35
Equatore	90	85		35
Eritrea				35
Etiopia				60
Falkland (is)				100
Fanning (is)				150
Fernando Po (is)				60
Fiji (is)				150
Filippine (is.)				145
Foutouna				150
Gabon				60
Galapagos (is)				90
Gambia (Prot.)				60
Gambier (Arc.)				150
Ghana (Costa d'Oro)				60
Giamaica (is)				65
Giappone				145
Gilbert (is.)				150
Giordania				20
Gea				100
Golfo Persico (Uffici britannici del)				45
Grenada (is)				90
Grenadine (is.)				90
Guadalupa (is.)				90
Guam				150
Guantanamo				60
Guatemala				70
Guinea (Rep)				60
Guinea Portoghese				60
Guinea Spagnola				60

PAESI DI DESIGNAZIONE	L. C.		A. O.	
	per ogni 5 gr. Lire	per ogni 30 gr. Lire	per ogni 5 gr. Lire	per ogni 30 gr. Lire
Guyana Britannica	90	80	20	15
Guyana Francese	90	80	70	45
Guyana Olandese	90	80	15	15
Haiti (is)	65	70	140	135
Haway (is)	90	90	120	80
Honduras (Rep)	70	75	100	60
Honduras Britannico	70	75	20	15
Hong Kong	100	80	100	75
Huon (is)	150	135	100	60
Mni (Terr)	60	35	100	75
India	100	65	150	135
India Portoghese	100	65	150	135
Indonesia	115	115	25	20
Iran	45	25	150	135
Iraq	45	25	90	70
Israele	20	15	60	35
Jadu	150	135	100	65
Johore	100	75	60	40
Kedah	100	75	25	20
Keelung	140	135	70	90
Kelantan	100	75	90	90
Kenya	65	40	90	70
Kernadek	150	135	90	70
Kuwait	45	30	100	60
Lahoon	115	85	45	30
Laccadive (is)	100	65	100	60
Laos	100	70	150	135
Lealtà (is della)	150	135	100	75

PAESI DI DESIGNAZIONE	L. C.		A. O.	
	per ogni 5 gr. Lire	per ogni 30 gr. Lire	per ogni 5 gr. Lire	per ogni 30 gr. Lire
Libano	90	80	20	15
Liberia	90	80	70	45
Libia	90	80	15	15
Lord Howe	65	70	140	135
Macao	90	90	120	80
Madagascar e Dipendenze	70	75	100	60
Madera (is)	70	75	20	15
Malacca	100	80	100	75
Maldiva (is)	150	135	100	60
Malesia (Federazione)	60	35	100	75
Marchesi (Arc)	100	65	150	135
Marianne (is)	100	65	150	135
Marocco	115	115	25	20
Marshall (is)	45	25	150	135
Martinica (is)	45	25	90	70
Mauritania	20	15	60	35
Maurzio (is)	150	135	100	65
Medio Congo	100	75	60	40
Melilla	100	75	25	20
Messico	140	135	70	90
Midway (is.)	100	75	90	90
Miquelote (is)	65	40	90	70
Montserrat (is)	150	135	90	70
Mozanibico	45	30	100	60
Muscat	115	85	45	30
Natal (Piouv)	100	65	100	60
Nauru (is)	100	70	150	135
Negri Sembilan	150	135	100	75

PAESI DI DESTINAZIONE	L. C.		A. O.	
	per ogni 5 gr. Lire	per ogni 30 gr. Lire	per ogni 5 gr. Lire	per ogni 30 gr. Lire
Nepal	100	65		
Nevis (is)	90	70		
Nicaragua	70	75		
Nicohar (is)	100	65		
Niger	60	35		
Nigeria	60	25		
Norfolk (is.)	150	135		
Nuova Caledonia	150	135		
Nuova Guinea (Austr.)	150	135		
Nuova Guinea Olandese	150	135		
Nuova Zelanda	150	135		
Nuove Ebridi	150	135		
Nyasaland	65	55		
Oceano (is)	150	135		
Orange (Prov.)	100	60		
Oubangui-Chari	60	40		
Pahang	100	75		
Pakistan	100	55		
Palaos (is)	150	135		
Panama (Rep)	70	75		
Panama (Zona del Canale)	70	75		
Papuasias (Terr.)	150	135		
Paraguay	135	90		
Penang	100	75		
Perak	100	75		
Perlis	100	75		
Perù	135	90		
Phoenix (is.)	150	135		
Pini (Is del)			150	135
Pitcairn (is)			150	135
Polinesia Francese			150	135
Portorico			65	75
Principe (is)			60	35
Qatar			45	30
Reunion (is)			100	60
Rhodesia			65	55
Rio de Oro			60	35
Rodriguez (is)			100	60
Ruanda Urundi			65	50
Riu-Kiu (is)			145	100
Saba (is)			90	75
Sahara Spagnolo			60	35
Salomone (is)			150	135
Samoa (is)			150	135
San Cristoforo (is)			90	70
San Martino (is)			90	75
San Pietro (is)			90	70
Santa Croce (is - America Centrale)			90	70
Santa Cruz (Melanesia - Oceano Pacifico)			150	135
Santa Lucia (is)			90	70
Sant'Elena (is)			100	60
Sant'Eustachio (is)			90	75
San Tommaso (is. - America Centrale)			90	75
San Tommaso (is - Africa)			60	35
San Vincenzo			90	70
Sarawak			115	85

PAESI DI DESTINAZIONE	L C		A O	
	per ogni 5 gr. Litro	per ogni 30 gr. Litro	per ogni 5 gr. Litro	per ogni 30 gr. Litro
Selangor	100	75		
Senegal	60	85		
Seychelles (is)	65	40		
Sharja	45	30		
Shottland	150	135		
Sierra Leone	65	40		
Singapore	100	75		
Siria (Repubblica Araba Unita)	20	15		
Società (is)	150	135		
Somalia (Terr. s. l. italiana)	45	40		
Somalia Britannica	45	35		
Somalia Francese	45	30		
Sottovento (is.)	150	135		
Stati Uniti d'America	60	50		
Sudan (Rep.)	50	30		
Sudan Francese	60	35		
Suriname	90	80		
Surprise	150	135		
Swaziland	100	60		
Tahiti (is)	150	135		
Tailandia	100	65		
Taiwan	145	85		
Tangania	65	40		
Tchad	60	40		
Terranova (is.)	60	60		
Timor Portoghese	115	115		
Tobago (is.)	90	85		
Togo	70	45		
Togoland		60		35
Tonga (is)		150		135
Torres (is)		150		135
Tortola (is)		90		75
Transvaal		100		60
Trengganu		100		75
Trinidad (is)		90		85
Tristan de Cunha		100		60
Tuamotu (Arc)		150		135
Tubal		150		135
Tunisia		15		15
Turques (is)		60		50
Uganda		65		40
Umm Said		45		30
Uruguay		115		85
Venezuela		90		80
Vergini (is Britanniche)		90		70
Vergini (is USA)		90		70
Viet-Nam del Nord		100		70
Viet-Nam del Sud		100		70
Wake (is)		150		135
Wallis (is)		150		135
Walpole (is)		150		135
Washington (is)		150		135
Wollesley		100		75
Yemen		45		35
Zanzibar (is)		65		45
Zululid		100		60

19 —	Reclami e richieste d'informazioni	L 100	restituzione dell'avviso di pagamento per via aerea:		
20 —	Domande scritte:		se il vaglia è diretto in Europa senza soprattassa		
	per invio o ritiro di corrispondenze o pacchi, o vaglia, per modificazioni d'indirizzo, per l'annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno o del vaglia ecc fatte dai mittenti (oltre il diritto di raccomandazione)	85	se il vaglia è diretto in un Paese extra europeo soprattassa prevista per la categoria LC secondo i Paesi di destinazione		
21 —	Minimo di tassa per oggetti di corrispondenza provenienti dall'estero insufficientemente franchi	20	26 —	Diritto di pagamento in mani proprie dei vaglia internazionali (oltre all'avviso di pagamento)	L 45
22 —	Buoni risposta internazionali	120	27 —	Diritto di rivalutazione (quando la scadenza non sia imputabile ad errore del servizio postale)	100
23 —	Vaglia postali:		28 —	Diritto di pagamento a domicilio (quando il beneficiario si trovi nell'impossibilità di recarsi a riscuotere il vaglia in ufficio)	100
	a) Per i vaglia spediti direttamente a destinazione (vaglia allo scoperto):		29 —	Buoni postali di viaggio:	
	Diritto fisso di emissione	55		Costo del libretto di cinque buoni	85
	oltre al diritto proporzionale di L. 0,50 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire con arrotondamento per eccesso a lira intera.			oltre la tassa di emissione di L. 10 per ogni 1000 franchi francesi	
	b) Per i vaglia che si scambiano tramite l'Ufficio Cambio di Roma (vaglia elencati):		30. —	Conti Correnti:	
	Diritto fisso di emissione	55		Postagio destinati all'estero - per ogni 1000 lire o frazione (con un minimo di L. 40 di tassa)	1
	oltre al diritto proporzionale di L. 1 per ogni 100 lire o frazione.		(4767)		
	c) Richiesta di autorizzazione bancaria mod VII-bis:				
	oltre L. 50 000	200			
24 —	Vaglia telegrafici:				
	oltre la tassa stabilita per i vaglia internazionali è dovuta la tassa telegrafica e il diritto di ricevuta.				
25 —	Avviso di pagamento: diritto fisso:				
	chiesto all'atto dell'emissione del vaglia	60			
	chiesto successivamente	100			

PREZZO L. 150